DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° giugno 1981

che autorizza il Regno Unito ad escludere dal trattamento comunitario le tende originarie di Taiwan

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(81/611/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

vista la decisione 80/47/CEE della Commissione, del 20 dicembre 1979, relativa alle misure di sorveglianza e di protezione che gli Stati membri possono essere autorizzati a prendere nei confronti dell'importazione di taluni prodotti originari di paesi terzi e immessi in libera pratica in altri Stati membri [1], in particolare l'articolo 3,

considerando che in data 22 maggio 1981 il governo del Regno Unito ha presentato alla Commissione delle Comunità europee una domanda ai sensi dell'articolo 115, primo comma, del trattato al fine di essere autorizzato ad escludere dal trattamento comunitario le tende, della voce ex 62.04 della tariffa doganale comune, categoria 91, originarie di Taiwan e messe in libera pratica negli altri Stati membri;

considerando che l'importazione nella Comunità dei prodotti in questione, originari di Taiwan, è soggetta ad un contingente quantitativo comunitario a norma del regolamento (CEE) n. 3020/77 della Commissione [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2604/78 [3];

considerando che, a causa delle differenze di condizioni di mercato nella Comunità e della particolare sensibilità di questo settore industriale comunitario, questo contingente comunitario è stato ripartito tra gli Stati membri in modo da tener conto di questi elementi;

considerando che, di conseguenza, sussistono disparità tra le condizioni alle quali attualmente sono soggette le importazioni dei prodotti in questione nei vari Stati membri e che l'uniformazione di queste condizioni d'importazione può essere realizzata soltanto gradualmente;

considerando che le disparità nelle misure di politica commerciale applicate dagli Stati membri hanno provocato deviazione di traffico e che il Regno Unito dal 1° gennaio 1981 ha ammesso a titolo della libera pratica dei prodotti in questione, originari del paese terzo in causa, per un ammontare rappresentante approssimativamente 38 % dell'aliquota diretta;

considerando che, trattandosi della situazione del settore industriale interessato, secondo le informazioni fornite alla Commissione le importazioni totali di detto prodotto originarie dei paesi terzi sono state di 695 t nel 1978, di 903 t nel 1979 e di 690 t nel 1980;

considerando che la produzione dei prodotti analoghi nel Regno Unito è diminuita da 4 900 t nel 1978 a 3 500 nel 1980;

considerando che il consumo interno è diminuito da 6 498 t nel 1978 a 5 579 t nel 1980;

considerando che il personale dipendente è diminuito da 5 000 unità nel 1978 a 4 200 unità nel 1980 e che molte imprese praticano orari ridotti;

considerando che eventuali importazioni indirette, in aggiunta a quelle già effettuate, rischiano di aggravare dette difficoltà e di mettere in questione gli obiettivi perseguiti con le misure commerciali summenzionate;

considerando che non è possibile applicare a breve termine i metodi con cui gli altri Stati membri apporterebbero la necessaria cooperazione;

considerando che, di conseguenza, è opportuno autorizzare l'applicazione di misure di protezione a norma dell'articolo 115, primo comma, nelle condizioni definite dalla decisione 80/47/CEE, in particolare dall'articolo 3,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Regno Unito è autorizzato ad escludere dal trattamento comunitario i prodotti sotto indicati, originari

[1] GU n. L 16 del 22. 1. 1980, pag. 14.
[2] GU n. L 357 del 31. 12. 1977, pag. 51.
[3] GU n. L 317 del 10. 11. 1978, pag. 1.

di Taiwan e messi in libera pratica negli altri Stati membri, e per i quali le domande di titolo d'importazione sono state presentate il 20 maggio 1981 :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 62.04 (codici Nimexe : 62.04-23, 73) categoria 91	Tende

Articolo 2

La presente decisione si applica sino al 31 ottobre 1981.

Articolo 3

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° giugno 1981.

Per la Commissione

Wilhelm HAFERKAMP

Vicepresidente